

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Avv. Roberto Fagnano

Deliberazione n° **1464** del **16 DIC. 2016**

U.O.C.: GESTIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE 5 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.115 DEL 30 GENNAIO 2014.

Data 16/12/2016 Firma [Signature]
Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Caterina Stranieri

Data 16/12/16 Firma [Signature]
Il Responsabile del procedimento Dott. Rossella Di Marzio

Il Direttore FF della U.O.C. proponente – Dott. Franco Santarelli - con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 16-12-2016

Firma [Signature]

VISTO: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
Dott. _____
Firma _____

Il Direttore FF UOC Gestione del Personale
Dott. Franco Santarelli

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

favorevole

Data 16/12/2016



~~non favorevole~~
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma [Signature]

Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

favorevole

Data 16/12/2016



~~non favorevole~~
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma [Signature]

Il Direttore Sanitario: Dott. ssa Maria Mattucci

IL DIRETTORE FF DELLA U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE *Dott. Franco Santarelli*

VISTI:

- i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro – vigenti nel tempo - del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e dell'area del comparto;
- la deliberazione n.115 del 30.01.2014 con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario, nonché delle correlate attività di supporto;
- la deliberazione n.888 del 25 luglio 2014 con la quale è stata approvata la Revisione 1 del regolamento di cui sopra;
- la deliberazione n. 1059 del 25/08/2015 con la quale è stata approvata la revisione 2 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 1126 del 03/09/2015 con la quale è stata approvata la revisione 3 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 1536 del 15/12/2015 con la quale è stata approvata la revisione 4 del sopra citato regolamento;

PRESO ATTO che, le OO.SS. del comparto, ivi compresa la RSU aziendale hanno più volte richiesto la modifica del regolamento delle prestazioni aggiuntive in merito alla tariffa oraria concordata, sia per le prestazioni in orario diurno che nei turni notturni di 10 ore;

RITENUTO di accogliere le proposte di Parte Sindacale limitatamente all'adeguamento della tariffa dei turni notturni di 10 ore ai quali si applicherà la medesima tariffa oraria diurna;

VISTA la revisione 5 del testo di regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra:

- 1) **DI APPROVARE** la revisione 5 del regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda.
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Direttori dei Dipartimenti e dei Coordinatori Aziendali, alle OO.SS. oltre che all'OIV per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

- 1) **DI APPROVARE** la revisione 5 del regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda.
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai Direttori dei Dipartimenti e dei Coordinatori Aziendali, alle OO.SS. oltre che all'OIV per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano

U.O. Proponente GESTIONE DEL PERSONALE			U.O. Gestione Econ. Fin.	
Spesa anno	€.....	Sottoconto	Prenotazione N°	
Spesa anno	€.....	Sottoconto	Prenotazione N°	
Spesa anno	€.....	Sottoconto	Prenotazione N°	
Spesa anno	€.....	Sottoconto	Prenotazione N°	
Spesa anno	€.....	Sottoconto	Prenotazione N°	
Fonte di Finanziamento			Del.Max. N°/del	
Referente UO proponente			Settore	
Lì.....			Lì.....	
Utilizzo prenotazione: S				
Il Dirigente			Il Contabile	Il Dirigente
.....				



**AUSL 4
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

Articolazione Aziendale

REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento:

Revisione n.:5

Data: dicembre 2016

pag. 1 di 21

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento:

Revisione n.:5

Data: dicembre 2015

pag. 2 di 21

Articolazione Aziendale

REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		
Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nome
Agosto 2013	OIV	Proposta iniziale: Baci Riccardo Butticè Fabio Alfonso D'Andreamatteo Antonio	Dicembre 2013	DA	Figorilli Laura	Dicembre 2013	DG	Rolleri Paolo Deliberazione n.115 del 30/1/2014
Luglio 2014	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio	Luglio 2014	Dir. Dip. Amm.vo	Di Giosia Maurizio	Luglio 2014	DG	Rolleri Paolo Deliberazione n.888 del 25/07/2014
Agosto 2015	Gest pers	Rossella Di Marzio	Agosto 2015	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Agosto 2015	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n.1059 del 25/08/2015 Deliberazione n.1126 del 03/09/2015
Dicembre 2015	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio Caterina Stranieri	Dicembre 2015	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Dicembre 2015	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n.1536 del 15/12/2015
Dicembre 2016	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio Caterina Stranieri	Dicembre 2016	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Dicembre 2016	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n. _____ del _____

ELENCO DELLE REVISIONI

Paragrafo	Descrizione Modifica	Rev. N.	Data Rev.
Art.5 co.4	Previsione della franchigia per assenze fino a sette giorni ed astensione da prestazioni aggiuntive per un numero di giorni doppio a quello dell'assenza con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.	1	Luglio 2014
Art.1 ultimo cpv, Art.5 co.7, Art.9 ultimo cpv,	Eliminazione del riferimento al personale di supporto e maggiore esplicitazione finalità del ricorso a prestazioni aggiuntive	1	Luglio 2014
Art.3 ed Art.7	Previsione apposito ufficio di supporto ai Direttori di Dipartimento e coordinamento	1	Luglio 2014
Art.9	Limite annuo individuale da 320 a 500 ore	1	Luglio 2014
Allegato 1	Adeguamento alle modifiche del regolamento	1	Luglio 2014
Allegato 2	Adeguamento alle modifiche del regolamento	1	Luglio 2014
Art.5 co.2	Astensione da prestazioni aggiuntive per un numero massimo di 90 giorni con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.	1	Agosto 2015 Settembre 2015
Art.5 co.3	Astensione da prestazioni aggiuntive per un numero massimo di 90 giorni con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.	2	Agosto 2015
Art.5 co.2	Esclusione dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive	1	Dicembre 2015
Art.9 co. 3	Modifica tariffa turni notturni aggiuntivi personale comparto	5	Dicembre 2016

 AUSL 4 TERAMO il progetto è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 3 di 21</i>

INDICE

1. Finalità	4
2. Fonti di finanziamento	4
3. Modalità	4
4. Presentazione del progetto	5
5. Principi generali per il reclutamento del personale	5
6. Procedura	6
7. Controllo	7
8. Documentazione	7
9. Limiti individuali.....	7
10. Norma finale.....	8
Riferimenti normativi	9
ALLEGATI.....	11

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 4 di 21</i>

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle attività aggiuntive:
 - a. Dei dirigenti medici e del ruolo sanitario: ai sensi dell'art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005, dell' art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 e delle Direttive Regionali in materia anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o da partners privati.
 - b. Dei CPS Infermieri Cat. D e DS, dei CPS Tecnici di Radiologia cat. D e DS e degli Infermieri Generici Esperti cat.C: ai sensi dell'art.12 del CCNL 2008 – 2009 dell'area livelli del comparto, dell'art.1 del DL402/2001 convertito in L.1/2002 e dell'art.4 co.1 e 2 della L.120/2007 anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o da partners privati.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del suddetto personale avviene, nel rispetto della normativa e dei CCNL vigenti nel tempo, per la realizzazione delle attività dell'Azienda.

Art. 2 FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento debbono essere chiaramente esplicitate. Più precisamente se il finanziamento è conseguito da:

Bilancio Aziendale:

- per turni di guardia notturni aggiuntivi di 12 ore nel limite del 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, la predetta percentuale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- Per prestazioni aggiuntive previa verifica della sostenibilità degli oneri;

Assegnazioni dello Stato

- per la realizzazione di obiettivi di rilievo nazionale nei limiti dei fondi assegnati

Assegnazioni della Regione

- per la realizzazione di obiettivi di rilievo regionale nei limiti dei fondi assegnati

Fondi della Comunità Europea nei limiti dei fondi assegnati

Liberalità e finanziamenti da parte di partners privati nei limiti dei fondi assegnati

2. La U.O.C. Programmazione e Gestione Economico Finanziaria rilascia idonea certificazione della fonte di finanziamento indicata.
3. La UOC Servizio Controllo di Gestione attesta l'avvenuta negoziazione di budget per gli importi necessari; la negoziazione di budget è obbligatoria per l'utilizzo di somme derivanti da qualsiasi tipologia di fonte di finanziamento.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 5 di 21</i>

Art 3 MODALITA'

1. Le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le specifiche procedure previste. Allo scopo, presso la Direzione del Presidio Ospedaliero di Teramo è istituito apposito Ufficio di supporto ai Direttori dei Dipartimenti e Coordinamenti Aziendali per il monitoraggio e la verifica delle timbrature del personale che effettua prestazioni aggiuntive, ai fini dell'effettivo controllo globale sul carico di lavoro individuale.
2. L'Ufficio Rilevazione Presenze della UOC Gestione del Personale assegna le codifiche per la timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni retribuite di cui al presente regolamento. Dovranno essere assegnati codici diversi per ciascuna attività progettuale e/o aggiuntiva al fine di facilitare il monitoraggio in sede di contabilità analitica.

Art. 4 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. Le richieste di autorizzazione per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, devono essere preventivamente proposte all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la valutazione di congruità e per la verifica degli elementi essenziali del progetto, dal Responsabile del Progetto congiuntamente al Direttore del Dipartimento/Coordinamento nell'ambito del quale si sviluppa la progettualità per la quale si chiede l'autorizzazione .
2. Le suddette richieste devono essere prodotte tramite compilazione di apposita scheda progetto (secondo il modello allegato 1) contenente i seguenti elementi essenziali:
 - Titolo del progetto
 - Struttura richiedente
 - Motivazioni, finalità generali e durata del progetto
 - Fonte di finanziamento ed importo del progetto
 - Modalità e tempistica nello sviluppo del progetto
 - Descrizione sintetica delle attività
 - Obiettivi ed impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale con indicazione, altresì, degli obiettivi da garantirsi in attività istituzionale;
 - Dichiarazione, da parte del Responsabile di U.O., dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di servizio e che, ciononostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);
 - Indicazione del numero di ore necessarie per raggiungere gli obiettivi e loro distribuzione mensile; indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste;
 - Indicatori di verifica misurabili (di output e di outcome) con valore obiettivo e valore soglia per ciascuna attività al di sotto del quale l'obiettivo si intende non raggiunto e non si ha diritto a retribuzione aggiuntiva;
 - Personale che partecipa con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
 - Modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi generali specificati al successivo art.5.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 6 di 21</i>

- Modalità e tempistica per la valutazione periodica non inferiore al semestre

3. La proposta di progetto non deve superare la lunghezza di 4 pagine.

Art.5

PRINCIPI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CHE PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. Le modalità di reclutamento del personale che partecipa alle attività retribuite aggiuntive per singola linea progettuale da attivare, devono essere coerenti con i seguenti principi generali:
 - Informazione a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato dei profili professionali e/o discipline richieste per il progetto tramite invio di mail alla casella di posta elettronica aziendale;
 - I dipendenti interessati all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, devono formulare domanda mediante la compilazione della modulistica allegata al presente regolamento (allegato 2) che dovrà essere trasmessa - sempre a mezzo mail - all'indirizzo indicato nella richiesta nei tempi prescritti comunque non inferiori a 15 gg. Dalla data di ricevimento della mail (a tal fine fa fede la data dell'avviso di recapito).

2. Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del presente regolamento i dipendenti:
 - 1) I dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale;

 - 2) I dirigenti medici e veterinari e del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo o ad impegno ridotto;

 - 3) I dipendenti del comparto:
 - in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi;
 - con rapporto di lavoro part time;

 - 4) Tutti i dipendenti (sia dirigenti che del comparto):
 - con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
 - che fruiscano di riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo (riduzione oraria giornaliera come fruitore per se stessi dei benefici previsti dalla L.104/1992, allattamento, etc.);
 - che siano stati assenti dal servizio a qualsiasi titolo (escluse ferie e formazione obbligatoria) per un numero complessivo di giorni superiore a sette nel mese; l'esclusione dalle prestazioni sarà disposta per un numero di giorni doppio rispetto a quello di assenza – fino ad un massimo di 90 giorni - con decorrenza dal mese successivo a quello dell'ultimo giorno di assenza del dipendente;

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 7 di 21</i>

3. La partecipazione degli Infermieri Generici Esperti Cat. C è consentita a condizione del puntuale rispetto del mansionario non potendo in alcun modo essere autorizzata l'effettuazione di prestazioni non comprese in quelle di cui alla declaratoria del profilo professionale. Per la garanzia del principio esposto, i proponenti la richiesta di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive dovranno preventivamente e dettagliatamente descrivere le attività da svolgere, vigilare sul rispetto di quanto stabilito ed attestare, ai fini della corresponsione dei compensi spettanti, il riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate.
4. La partecipazione dei titolari delle funzioni di coordinamento infermieristico o tecnico sanitario di radiologia è consentita per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive richieste ai CPS Infermieri o ai CPS Tecnici di Radiologia; sono considerate prestazioni aggiuntive anche le attività tipiche della funzione di coordinamento quali l'organizzazione dei turni, delle attività, etc. purchè effettuate oltre l'orario ordinario di lavoro, rilevate con codifica specifica e monitorate in ordine alla congruità del numero dai responsabili delle singole attività progettuali;
5. Possono essere liquidati i compensi solo se è stato assolto il debito orario individuale; in caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti;
6. Gli elenchi dei dipendenti ammessi alle attività aggiuntive distinti per progetto e profili professionali dei partecipanti sono pubblicati a cura dei referenti individuati dai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti quali incaricati delle pubblicazioni a norma del decreto n.33/2013 nell'apposita sezione che verrà indicata dal Responsabile aziendale della trasparenza.

Art. 6 PROCEDURA

1. Le proposte sono trasmesse alla segreteria dell'Organismo Indipendente di Valutazione che le sottopone all'esame dell'Organismo stesso per la verifica degli elementi essenziali del progetto.
2. L'OIV esprime parere tecnico di norma entro 30 giorni.
3. L'OIV può richiedere ulteriori elementi necessari ad un corretto esame della proposta. In questo caso l'OIV esprimerà il parere nella prima seduta utile.
4. L'OIV trasmette la proposta, corredata del parere tecnico sulla stessa, alla Direzione Generale.
5. La Direzione Generale valuta il progetto presentato sulla base di considerazioni relative alla sua validità rispetto al più generale quadro delle compatibilità aziendali e strategiche.
6. La Segreteria della Direzione Generale trasmette la documentazione recante l'approvazione o la non approvazione alla UOC Gestione del Personale per la

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 8 di 21</i>

predisposizione dell'atto deliberativo di autorizzazione oppure per il successivo invio delle motivazioni della mancata approvazione alla struttura proponente.

7. Alle cadenze temporali previste per le valutazioni periodiche e/o finali, il Responsabile della realizzazione del progetto autorizzato trasmette dettagliata relazione all'OIV recante in allegato la documentazione necessaria per la verifica positiva degli indicatori di livello intermedio e/o finale.
8. L'OIV provvede alla verifica di norma entro 30 giorni dalla data di avvenuta ricezione della documentazione e trasmette la relativa valutazione alla struttura proponente. Se la verifica intermedia e/o finale di competenza dell'OIV è positiva, la struttura proponente provvede alla predisposizione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi certificato dall'OIV.
9. Una copia dell'ordinanza viene trasmessa alla UOC Gestione del Personale per le finalità di cui all'art.8 che segue
10. Qualsiasi modifica dei progetti dovesse rendersi necessaria in corso d'opera, rispetto a ciascuno degli item contenuti nella "scheda sintetica di progetto obiettivo", richiede una nuova deliberazione di autorizzazione. Non saranno consentite autorizzazioni a modifiche in sanatoria in fase di liquidazione

Art.7 CONTROLLO

1. Nelle more dell'istituzione dell'apposito "Ufficio progetti obiettivo ed attività aggiuntive", il controllo dell'effettiva presenza del personale che svolge attività aggiuntive retribuite è affidato all'apposito Ufficio, di supporto ai Direttori dei Dipartimenti e Coordinamenti aziendali per il controllo ed il monitoraggio delle timbrature complessive per attività aggiuntive del personale, istituito presso la Direzione del P.O. di Teramo che trasmette i dati rilevati al Responsabile della realizzazione del progetto, individuato dalla Direzione Generale.
2. L'Ufficio di cui al punto 1. che precede, su richiesta del Responsabile del progetto, trasmettono a mezzo mail al Responsabile del progetto i tabulati mensili riepilogativi delle timbrature in entrata ed uscita del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.
3. Ogni provvedimento di liquidazione di prestazioni aggiuntive dovrà essere corredato dalla certificazione di presenza (certificata da timbratura con specifica codifica preventivamente assegnata) del personale rilasciata dall'Ufficio di cui ai punti 1 e 2.

 AUSL 4 TERAMO il progetto è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 9 di 21</i>

Art.8 DOCUMENTAZIONE

1. Presso l'UOC Gestione del Personale è istituito un apposito archivio delle attività aggiuntive retribuite autorizzate e svolte dal personale con i relativi provvedimenti di liquidazione delle competenze.

Art. 9 PARAMETRI ECONOMICI E LIMITI

1. Fermi restando i limiti economici complessivi indicati all'art.2 in relazione alle diverse fonti di finanziamento, la remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/turno.
2. Il limite individuale annuo massimo per prestazioni orarie aggiuntive è di 500 ore annue, fermo restando il divieto di superare le 48 ore settimanali per il personale del comparto. I turni notturni aggiuntivi di guardia del personale medico-veterinario e della dirigenza del ruolo sanitario non concorrono al raggiungimento del predetto limite di 500 ore annue.
3. Fermi restando i suddetti limiti massimi:
 - per il personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della dirigenza del ruolo sanitario nel rispetto della normativa contrattuale:
 - il costo orario per le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett.a) del presente regolamento non può superare €60,00 così come confermato dalle direttive regionali in materia.
 - Il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo ex art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 di dodici ore è di €480,00
 - **Per i CPS Infermieri Cat.D e Ds e per i CPS Tecnici di Radiologia cat. D e DS:**
 - il costo orario per prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett.b) del presente regolamento è di €24,00;
 - Il costo di un turno notturno aggiuntivo di 10 ore è di €240,00
 - **Per gli infermieri generici esperti cat. C:**
 - il costo orario per prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett.b) del presente regolamento è di €18,00;
 - Il costo di un turno notturno aggiuntivo di 10 ore è di €180,00

In caso di prestazioni aggiuntive che comportino l'utilizzo del mezzo proprio (ad es. ADI), oltre alla tariffa oraria/turno, verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità stabilite dal regolamento aziendale in materia;

4. I compensi sono corrisposti di norma con cadenza semestrale, previa verifica da parte dell'OIV, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nella scheda di progetto, **anche** sulla base dei criteri individuati nell'Allegato 1 ai CCCCNLL 2008/2009.

 AUSL 4 TERAMO il margine è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 10 di 21</i>

**Art. 10
NORMA FINALE**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dalla data indicata nel relativo provvedimento di approvazione e vengono attuate in via sperimentale per un anno al termine del quale saranno effettuate le opportune verifiche sul positivo rapporto tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		pag. 11 di 21

Riferimenti Normativi:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Art. 12 - Norme finali

.... Omissis ...

2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 1 del DL 402/2001, convertito in L. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 120/2007.

..... omissis

Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2001, n. 263 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2002, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Che stabilisce:

1. *Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica* ^[2].

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo ^[3].

1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ^[4].

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL ^[5].

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia ^[6].

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie ^[7].

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1 ^[8].

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003 ^[9].

7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle L. 26 febbraio 1999, n. 42, e L. 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ^[10].

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ^[11].

9. Il conseguimento del *master* di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituisce titolo valutabile ai fini della carriera ^[12].

10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle L. 26 febbraio 1999, n. 42, e L. 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della

 AUSL 4 TERAMO 4 ospedali e molti suoi territori	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		pag. 13 di 21

ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: «architettura» sono inserite le seguenti: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,» ^[13].

10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 ^[14].

10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione ^[15].

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

Note:

[2] Rubrica così modificata dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quiquies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni del presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quiquies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quiquies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quiquies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[7] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quinqüies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[8] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quinqüies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[9] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-*quinqüies*, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.

[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Vedi, anche, l'Accordo 16 gennaio 2003.

[12] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 22, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[14] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 giugno 2002.

legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

2. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 AUSL 4 TERAMO è meglio e nel suo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 15 di 21</i>

Legge 03/08/2007 n. 120

4. Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 16 di 21</i>

art.4 comma 2 lettera G) dei CCCNNLL 2002/2005 dell'area della dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA che recita: "In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art.54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria ...nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.";

art.14 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA del 12 maggio 2005 che recita:

Al comma 6.: " Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1. e 5., sia necessario un impegno aggiuntivo ... l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art.9, comma 1., lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art.4 comma 2. lettera g). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55 comma 2 è possibile dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati";

art.55 del CCNL Area Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 che recita:

al comma 2.: "Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1) anche le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia";

al comma 2 bis: "Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art.14 comma 6 – rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme restando le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionale di cui all'art.9, comma 1, lettera g) che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:

sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;

- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in €480,00 lordi";

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		pag. 17 di 21

le linee regionali generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale, trasmesse con nota n. 991/dg12 fax del 15/01/2009 che, stabiliscono, tra l'altro:

I criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del D.LGS 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare:

"La necessità di utilizzare i dirigenti medici e veterinari al di sopra di tale monte orario innesca i meccanismi di trattativa per l'inclusione dei Dirigenti medesimi in progetti obiettivo o in attività libero professionali, la cui corresponsione economica è stabilita ... fermo restando l'equilibrio economico – finanziario aziendale. E' necessario, dunque, che a livello aziendale sia attentamente valutata la sostenibilità economica di queste modalità di remunerazione, avendo come riferimento la spesa complessiva per il personale ed in particolare quanto già investito a livello aziendale per l'applicazione dell'art.55 del CCNL 8.6.2000, tenendo comunque sempre presente come riferimento costante e invalicabile il tetto massimo di spesa fissato per il personale, con riferimento a ciascuna Azienda USL regionale, nel Piano di Rientro (cioè nell'Accordo sottoscritto in data 6.3.2007 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.224 del 13/03/2007) in relazione ai singoli anni di vigenza del Piano stesso.

La Regione individua nel valore di €60, previsto dall'art.14, comma 6, del vigente CCNL – la tariffa media oraria a livello di ogni singola USL nonché a livello regionale.

L'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55, comma 2, è possibile comunque solo dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget";

Nelle more di una nuova disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di orario di lavoro, resta definito nel numero di 48 ore settimanali il tetto massimo di utilizzo del Dirigente per attività istituzionali, definite dalla sommatoria delle attività di cui alle lettere a) + B) del presente punto. Qualora, per motivate esigenze aziendali, si rendesse necessario derogare a tale indicazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale potrà essere definito un diverso tetto massimo settimanale di utilizzo del dirigente, curando sempre che siano assicurate condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche del personale dirigente. Spetta alla Direzione Sanitaria aziendale, di concerto con i Direttori di Unità operativa e/o con i Direttori di Dipartimento, il monitoraggio e la certificazione dei volumi prestazionali assicurati con le modalità previste dalle lettere a), b), c) del presente punto, anche ai fini di una efficace garanzia e tutela della popolazione assistita";

- alla lettera h al punto 1 "...omissis...occorre che, nell'assicurare i turni di guardia per i reparti di degenza, si operi una preventiva razionalizzazione dei servizi ospedalieri interni volta all'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale. Pertanto a livello aziendale si dovrà procedere ad una attenta verifica delle modalità di effettuazione dei turni di guardia notturna, prevedendo in particolare soluzioni organizzative, in una logica dipartimentale e per discipline affini, finalizzate ad evitare ridondanze e duplicazioni di servizi con conseguenti sprechi e inefficienze...omissis";

**REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE**

Documento:
Revisione n.:5

Data: dicembre 2015

Articolazione Aziendale

pag. 18 di 21

--

 AUSL 4 TERAMO 4 progetti e nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 19 di 21</i>

ALLEGATO 1 - SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO/ATTIVITÀ AGGIUNTIVA

- a. TITOLO /DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E STRUTTURA RICHIEDENTE
- b. PREMESSA/MOTIVAZIONI E FINALITA' GENERALI E DURATA DEL PROGETTO
- c. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'
- d. OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI ED IMPEGNI ORARI PREVISTI PER CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE DI PERSONALE NONCHE' OBIETTIVI PRESTAZIONALI CHE VERRANNO GARANTITI IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- e. INDICATORI DI VERIFICA MISURABILI con Indicazione di valore obiettivo e valore soglia (non meno di tre di cui almeno uno quantitativo/di output ed uno qualitativo/di outcome)
- f. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE/MODALITA' E TEMPISTICA NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO:
- g. COSTI PRESUMIBILI:
(dovranno essere indicati i costi per le singole voci e poi il costo complessivo)
- h. NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE:
(indicare anche recapito mail telefonico, fax)
- i. FONTI DI FINANZIAMENTO ED IMPORTO DELL'ATTIVITA' AGGIUNTIVA
- j. PER I PROGETTI CHE PREVEDONO UN IMPEGNO DEL PERSONALE INDICARE ANCHE: a) VALORE UNITARIO DELLA REMUNERAZIONE DISTINTO PER CATEGORIE PROFESSIONALI; b) INDICAZIONE DEI LIMITI INDIVIDUALI ORARI ED ECONOMICI;

Timbro e firma

 AUSL 4 TERAMO A maggio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		<i>pag. 20 di 21</i>

**ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'
INCENTIVATE (PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DEL RUOLO
SANITARIO)**

Io sottoscritt _____, cognome _____ nome _____
_____, dirigente _____ dell'Azienda USL
di Teramo della disciplina di _____ in servizio presso _____
informato con mail del _____,
ricevuta il giorno _____

C H I E D O

Di partecipare alle attività incentivate previste per la realizzazione del seguente: (riportare titolo del progetto).

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dal regolamento aziendale e di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autodichiarazioni

DICHIARO

1. **DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL**
2. **DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE** che gli elenchi dei dipendenti ammessi alle **prestazioni aggiuntive**, distinti per progetto e profili professionali **saranno oggetto di pubblicazione** a cura dei referenti individuati dai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti quali incaricati delle pubblicazioni a norma del decreto n.33/2013 nell'apposita sezione che verrà indicata dal Responsabile aziendale della trasparenza.

Data _____ Firma _____

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Documento: Revisione n.:5 Data: dicembre 2015
Articolazione Aziendale		pag. 21 di 21

**ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'
INCENTIVATE PERSONALE DEL COMPARTO (CPS INFERMIERE CAT. D E DS; CPS
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; INFERMIERE GENERICO ESPERTO
CAT.C)**

lo sottoscritt _____, cognome _____ nome _____
 _____, dipendente dell'Azienda USL di Teramo
 nel profilo professionale/ qualifica di _____ in servizio presso _____

informato con mail del _____,
 ricevuta il giorno _____

C H I E D O

Di partecipare alle attività incentivate previste per la realizzazione del seguente: (riportare titolo del progetto). Allo scopo, consapevole di quanto previsto dal regolamento aziendale e di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di autodichiarazioni

DICHIARO

1. DI NON ESSERE in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi;
2. DI NON AVERE limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
3. **DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE**
4. DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE che gli elenchi dei dipendenti ammessi alle prestazioni aggiuntive, distinti per progetto e profili professionali **saranno oggetto di pubblicazione** a cura dei referenti individuati dai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti quali incaricati delle pubblicazioni a norma del decreto n.33/2013 nell'apposita sezione che verrà indicata dal Responsabile aziendale della trasparenza.

Data _____ Firma _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione
il giorno **16 DIC. 2016** con prot. n.
3865/16 all'Albo informatico della ASL per
rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000
e della L.R. n. 28/1992.

☐ La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far
data dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.

☐ La sujestesa deliberazione è stata dichiarata
"immediatamente eseguibile"



IL TOLARE p.o.
Firma **"P. TOLARE"**
Il Funzionario preposto alla pubblicazione

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento di Staff	☐ E ☐ C	Acquisizione Beni e Servizi	☐ E ☐ C	UOC Affari Generali	☐ E ☐ C
Dipartimento Amministrativo	☐ E ☐ C	Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio	☐ E ☐ C	UOC Controllo di gestione	☐ E ☐ C
Dipartimento Fisico Tecnico Informatico	☐ E ☐ C	Gestione del Personale	☐ E ☐ C	UOC Formazione Aggiornamento e Qualità	☐ E ☐ C
Coordinamento Responsabili dei PP.OO.	☐ E ☐ C	Programmazione e Gestione Economico Finanziaria	☐ E ☐ C	UOC Medicina Legale	☐ E ☐ C
Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale	☐ E ☐ C	Sistemi Informativi Aziendali	☐ E ☐ C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	☐ E ☐ C
Dipartimento Emergenza e Accettazione	☐ E ☐ C	Direzione Amm.va PP.OO.	☐ E ☐ C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	☐ E ☐ C
Dipartimento Cardio-Vascolare	☐ E ☐ C	Direzione Presidio Ospedaliero di Teramo	☐ E ☐ C	UOSD Liste di attesa e CUP	☐ E ☐ C
Dipartimento Discipline Mediche	☐ E ☐ C	Direzione Presidio Ospedaliero di Atri	☐ E ☐ C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento Discipline Chirurgiche	☐ E ☐ C	Direzione Presidio Ospedaliero di Giulianova	☐ E ☐ C	Gestione del Rischio	☐ E ☐ C
Dipartimento dei Servizi	☐ E ☐ C	Direzione Presidio Ospedaliero di Sant'Omero	☐ E ☐ C	Relazioni Sindacali	☐ E ☐ C
Dipartimento Tecnologie Pesanti	☐ E ☐ C	Servizio Farmaceutico territoriale	☐ E ☐ C	Ufficio Infermieristico	☐ E ☐ C
Dipartimento di Salute Mentale	☐ E ☐ C	Farmacia Ospedaliera di	☐ E ☐ C	Organismo indipendente di valutazione	☐ E ☐ C
Dipartimento di Prevenzione	☐ E ☐ C	U.O. Settore economico Gestione del personale	☐ E ☐ C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	☐ E ☐ C
Dipartimento Materno-Infantile	☐ E ☐ C	Dirigenti interessati	☐ E ☐ C	Comitato Unico di Garanzia	☐ E ☐ C
Distretto di	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C		☐ E ☐ C